



Regolamento dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo per la concessione del patrocinio

Premessa

La concessione del Patrocinio gratuito si ispira coerentemente alla rappresentazione della professione e al senso di appartenenza alla Comunità professionale secondo il dettato deontologico e della legge 56/89.

ART. 1 - Criteri.

- Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e stimolo dell'occupazione.
- Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine, di norma, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro, il patrocinio ottenuto dal Consiglio deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
- La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

ART.2 - Procedure

• Il Consiglio, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, valuta il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente regolamento non vengono prese in considerazione. Il Consiglio può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:

1. Il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione e di sviluppo della Professione ;
2. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore;

3. dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e rispetto delle norme della legge 56/89 e del Codice deontologico.

ART. 3 – Norma di tutela deontologica

Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, produrrà una autocertificazione redatta su modulo apposito in cui dichiara di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche.

ART. 4 – Deroga alla concessione di patrocini

Il Presidente relativamente alla deroga prevista dall' art.13 della Legge 56/89, entro 5 giorni dalla data di arrivo della richiesta, valutata la richiesta, la documentazione e i tempi di pubblicizzazione della manifestazione, è autorizzato al rilascio della formale concessione in rispetto dei criteri e delle procedure del Regolamento di concessione del Patrocinio, da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio.

Il Presidente *dott. Giuseppe Bontempo*

Il Segretario *dott.ssa Simona Malatesta*